



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

**SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI
PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI OZZERO
CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

SOMMARIO

PREMESSA

- art. 1 – definizioni
- art. 2 – disciplina normativa dell'appalto
- art. 3 – descrizione del servizio
- art. 4 – durata del servizio
- art. 5 – anticipo del servizio
- art. 6 – valore del contratto
- art. 7 – corrispettivi
- art. 8 – modalità e tempi di esecuzione del servizio
- art. 9 – condizioni dello svolgimento del servizio
- art. 10 – pagamenti e fatturazioni
- art. 11 – certificato di regolare esecuzione
- art. 12 – penali
- art. 13 – esecuzione in danno
- art. 14 – obblighi del fornitore del servizio
- art. 15 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- art. 16 – norme di sicurezza generale
- art. 17 – disciplina del subappalto/subaffidamento
- art. 18 – responsabilità in materia di subappalto/subaffidamento
- art. 19 – garanzia dei prodotti
- art. 20 – danni e responsabilità
- art. 21 – coperture assicurative
- art. 22 – divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- art. 23 – variazione dei prezzi
- art. 24 – risoluzione del contratto
- art. 25 – recesso
- art. 26 – tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 27 – controversie
- art. 28 – spese contrattuali, imposte e tasse



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

PREMESSA

Il Comune di Ozzero, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con 1 (un) Operatore Economico, un Appalto per il SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI OZZERO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna che costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

Il presente Capitolato d'Oneri detta la disciplina relativa all'Appalto, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa alle caratteristiche tecniche minime.

Qualora allo scadere dei primi 36 mesi, la Stazione appaltante ne accerterà la convenienza e/o l'opportunità nonché la rispondenza alle disposizioni di legge vigenti ed avuta disponibilità del Fornitore, il contratto sarà eventualmente rinnovabile per altri 3 anni.

La documentazione ufficiale della procedura è disponibile sul profilo internet comunale www.comune.ozzero.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara.

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il geom. Roberto Raffaele Barrella.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Art.1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Committente: il Comune di Ozzero;

Esecutore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;

Parti: il Fornitore e l'Amministrazione/Committente;

Servizio: il Servizio di conduzione e manutenzione con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, degli impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione e di cogenerazione;

D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Art.2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/16, dal DPR 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore), dalle disposizioni previste dal disciplinare di gara, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

In particolare dovranno essere osservate le norme di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore del Servizio è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Richiesta di offerta
2. Capitolato speciale d'appalto

Art.3.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la conduzione e manutenzione, con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, degli impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione e di cogenerazione ubicati negli immobili di competenza dell'Amministrazione comunale di Ozzero.

Le prestazioni richieste, meglio specificate negli articoli seguenti, possono riassumersi nel mantenimento dell'efficienza degli impianti, con un adeguato numero di maestranze, anche mediante interventi di carattere eccezionale, ivi incluse le eventuali opere murarie accessorie connesse, il ripristino dei danni causati da atti vandalici e di forza maggiore, l'adeguamento alle norme vigenti ed alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza. Sono compresi il pronto intervento su chiamata, la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, la reperibilità nei giorni festivi e/o nelle ore notturne.

Il numero, la localizzazione e la tipologia degli impianti sono riportati nell'elaborato "**Elenco impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione e cogenerazione**".

La manutenzione richiesta è così suddivisa:

SERVIZI A CANONE (manutenzione programmata)

Consiste nel verificare periodicamente il regolare esercizio degli impianti, ivi compresa la segnalazione con relazione e preventivo di quanto necessario per garantire la perfetta conservazione di tutte le parti termo-idrauliche, elettriche, meccaniche, metalliche, murarie, ecc. Sono comprese le operazioni previste dalle norme tecniche in vigore e/o indicate dal costruttore, la compilazione del libretto d'impianto, il pagamento del bollino per impianti termici, i materiali di consumo necessari alla conduzione e manutenzione ordinaria, la modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità dell'Amministrazione comunale per un numero di volte illimitato. E' inoltre compreso il **servizio di reperibilità h 24 e pronto intervento** che consiste nell'immediata esecuzione delle attività necessarie per eliminare qualsiasi anomalia nel funzionamento degli impianti, comunque determinata.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

SERVIZI A CONSUMO (interventi di ripristino) distinti in:

Manutenzione a guasto

Consiste nella sostituzione dei componenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le parti termo-idrauliche, elettriche, meccaniche, metalliche, murarie, ecc. Sono inclusi gli interventi a seguito di atti vandalici.

Manutenzione migliorativa

Consiste nell'esecuzione di interventi non riconducibili alla manutenzione programmata o a guasto e richiesti dal Committente e/o dall'Ente preposto alle verifiche periodiche o resisi necessari a seguito di disposizioni di legge entrate in vigore nel corso del contratto.

Con l'assegnazione alla ditta affidataria della responsabilità relativa alla manutenzione, si delega la stessa a ricoprire la Funzione di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013.

Il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli impianti termici, dei lavori conseguenti previsti dalla normativa vigente, delle attività previste nell'elaborato "Schede attività e frequenze", con la precisazione che sono comprese, per tutte le tipologie di impianto, le attività di modifica dei periodi/orari di funzionamento e del controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità proposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del suddetto decreto, e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 (Terzo Responsabile) in quanto il servizio prevede anche la conduzione di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.

Riguardo alle abilitazioni previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell'art. 1 comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo decreto, si precisa, che queste, costituiscono un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall'impresa in fase esecutiva, proponendo, come responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dei prescritti requisiti.

Art.4. DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio, decorrente dalla data del verbale di consegna, terminerà dopo 36 (trentasei) mesi.

Art.5. ANTICIPO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso il Fornitore del servizio sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Art.6. VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto, di durata triennale, è stimato in complessivi Euro 33.143,06 (trentatremilacentotrentatré/06) con la sola esclusione dell'IVA di legge e risulta essere così suddiviso:

- Euro 23.523,61 (ventitremilacinquecentoventitré/61) per servizi a canone per l'intera durata contrattuale;
- Euro 9.409,44 (novemilaquattrocentonove/44) servizi a consumo consistenti in interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti. L'importo per tali attività è pari al 40% dell'importo dei servizi a canone;
- Euro 210,00 (duecentodieci/00) per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Qualora, per esigenze sopravvenute si dovesse far fronte, nell'arco della durata contrattuale, ad un incremento o una riduzione delle richieste del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare, nei limiti di legge, il valore del contratto previsto, modificando l'elenco degli impianti mediante la soppressione, sostituzione o integrazione degli stessi senza che il Fornitore del servizio possa rifiutarsi, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Le variazioni all'elenco degli impianti verranno effettuate con ordini di servizio.

Nel caso di acquisizione di nuovo impianto, il Fornitore del Servizio è obbligato ad un sopralluogo per verificarne la funzionalità ed è tenuto ad iniziarne la conduzione e manutenzione entro 24 ore dalla comunicazione.

L'importo del contratto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per le necessità degli uffici secondo le quantità riportate nella tabella prezzi, costituirà il budget di spesa per la durata del contratto così come indicato di seguito.

Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione; ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

L'emissione degli ordinativi è subordinata all'effettiva disponibilità sugli esercizi di competenza delle somme necessarie, pertanto variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto. Nessun onere potrà essere posto a carico dell'Amministrazione in caso di mancata disponibilità finanziaria.

Al raggiungimento di tale budget e/o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende automaticamente risolto; pertanto, in assenza di comunicazione da parte del RUP, il fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in esubero rispetto all'importo del budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di inottemperanza a tale divieto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante procedura su piattaforma telematica Sintel di ARCA Lombardia o M.E.P.A. del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

Art.7. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio è determinato moltiplicando i prezzi unitari, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le quantità richieste.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore del servizio dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Nell'accettare il corrispettivo contrattuale il Fornitore del servizio riconosce, sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime, la soddisfacente remunerabilità dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Art.8. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Termini di esecuzione del Servizio.

Nell'erogazione dei servizi il Fornitore dovrà operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli edifici Comunali, salvo casi eccezionali in cui l'Amministrazione richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate nell'esecuzione dall'Amministrazione.

E' fatto divieto al Fornitore del servizio di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza degli impianti e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio.

Inoltre, l'Esecutore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente appalto senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

2. Organigramma operativo del Fornitore del servizio.

Prima della consegna il Fornitore del servizio deve descrivere in maniera dettagliata e specifica il proprio organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione, Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.

Il Fornitore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante, consapevole che questa costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, oltre alla casella di posta elettronica PEC, recapiti e-mail, fax e numero telefonico attivo 24/24h, ove recepire le comunicazioni con l'obbligo di inviare, entro i tempi stabiliti dal presente Capitolato, la manodopera necessaria per le riparazioni.

3. Attività comprese nel servizio

Il servizio consiste nello svolgimento a canone delle funzioni ordinarie di mantenimento degli impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione e cogenerazione, nello svolgimento di attività di manutenzione a guasto per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti e nello svolgimento, all'occorrenza, di attività di manutenzione migliorativa degli stessi.

4. Servizi e prestazioni compresi nel canone

Le attività e prestazioni comprese nel canone a cui il Fornitore dovrà attenersi sono:

- a. Attività periodiche di Conduzione e Manutenzione:
 - a.1. Conduzione e manutenzione caldaie murali;
 - a.2. Conduzione e manutenzione centrali termiche;
 - a.3. Conduzione e manutenzione scambiatori di calore e boiler;
 - a.4. Conduzione e manutenzione di impianti di condizionamento a Split System;
 - a.5. Conduzione e manutenzione UTA, canalizzazioni e terminali;
 - a.6. Manutenzione fan-coils
 - a.7. Manutenzione apparecchi di controllo telematico in campo
- b. Funzioni di Terzo Responsabile degli Impianti;
- c. Modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione;
- d. Reperibilità 24/24h;
- e. Attività di lettura dei contatori.

4.a Attività periodiche di Conduzione e Manutenzione

Il servizio di conduzione e manutenzione comprende tutte le attività descritte, con le relative frequenze, nell'elaborato "**Schede attività e frequenze**", ed in particolare pulizia annuale, manutenzione ordinaria e prove di combustione e sarà compensato con la corresponsione del canone mensile.

Il canone comprende altresì tutte le operazioni previste dalle norme tecniche in vigore e/o indicate dal costruttore ed i materiali di consumo necessari alla conduzione e manutenzione ordinaria.

4.b Funzione di Terzo Responsabile degli Impianti

Il Fornitore, alla data di presa in consegna degli Impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, assume la funzione di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013, così come definito dall'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28, impianti termici e di condizionamento.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Il Terzo Responsabile ha la responsabilità di esercire, condurre, controllare gli impianti termici e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione oppure secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza e garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il Fornitore, nello svolgimento del ruolo di Terzo Responsabile, inoltre, deve:

- informare la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato, della delega ricevuta quale terzo responsabile, nella tempistica definita dal D.P.R. 74/13, della eventuale revoca o rinuncia dell'incarico e della decadenza nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto;
- accertare, al momento della presa in consegna degli Impianti, la sussistenza o meno del "Libretto di impianto per la climatizzazione" (come previsto dal DPR 74/2013); in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte;
- trascrivere sul Libretto di Impianto nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell'Impianto per la Climatizzazione, relativamente ai parametri di combustione, al consumo di combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;
- gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti;
- garantire che il Libretto di Impianto sia conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l'Amministrazione fornendo costante informazione sull'andamento del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato nonché con le eventuali altre modalità da concordare.

L'assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" da parte del Fornitore obbliga lo stesso ad espletare tutte le funzioni, le operazioni e le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

Si evidenzia inoltre che:

- eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile;
- come previsto dall'art.34 comma 5 della legge 10/91 il Terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista dall'Art.31 comma 3 della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI;
- come previsto dal D.P.R. 74/13, art. 6 comma 1 "In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti".

4.c Modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione

Il canone comprende la modifica dei periodi/orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità dell'Amministrazione comunale per un numero di volte illimitato.

4.d Reperibilità 24/24h

Il Fornitore del servizio dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni 24/24h, mettendo a disposizione dell'Amministrazione un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni urgenti di eventuali anomalie tecniche.

A seguito delle segnalazioni da parte dell'Amministrazione, il Fornitore del servizio dovrà intervenire con personale specializzato entro 1 (uno) ora dalla ricezione della chiamata. Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

Fermo restando l'onere del Fornitore del servizio ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni (anche solo provvisorie) avendo cura della messa in sicurezza dell'impianto, pianificando con l'Amministrazione stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia.

4.e Attività di lettura dei contatori

Il Fornitore, durante il periodo di affidamento del servizio, avrà l'onere della lettura dei contatori del metano installati presso gli edifici di competenza gestionale comunale. Il servizio di lettura dei contatori prevede l'esecuzione delle letture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre e dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore di Esecuzione del Contratto.

5. Attività di svolgimento dei servizi a consumo per interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti termici, condizionamento, climatizzazione e cogenerazione costituiti dalla manutenzione a guasto e/o migliorativa

Se nel corso delle visite periodiche e/o a seguito di segnalazioni di guasti, anomalie, atti vandalici, ecc., verrà accertata la necessità di intervenire con riparazioni per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti mediante operazioni che prevedono l'integrazione e/o sostituzione di elementi o apparecchiature, detti interventi dovranno essere autorizzati dal D.E.C. con ordine di servizio.

Gli interventi di manutenzione migliorativa sono quelli indispensabili per permettere il regolare funzionamento ed il buon mantenimento degli impianti e che non sono da ritenersi compensati con i prezzi di cui all'elaborato "Elenco prezzi unitari per i servizi a canone", comprese anche quelle opere prescritte dagli Enti ispettivi (INAIL, ASL, VVF, ecc.) o resi necessari da sopravvenute disposizioni legislative, anche se non specificatamente richiamati nei patti contrattuali, ovvero che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza e prevenzione o di altra natura.

Per gli interventi di ripristino relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata, e per i lavori di manutenzione migliorativa, il Fornitore del servizio dovrà predisporre la preventivazione degli stessi con le informazioni necessarie alla sua pianificazione ed alla definizione del costo, e sottoporla al D.E.C., che prescriverà, nell'ordine di servizio, la tipologia dell'intervento, l'importo e il tempo utile per la sua esecuzione.

I suddetti preventivi dovranno essere predisposti sulla base dei prezzi contenuti nel "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano -Edizione 2018-" o, in assenza di questi o della specifica voce di costo, al listino Impianti Tecnologici edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Per materiali non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà presentare specifico preventivo da sottoporre ad approvazione all'Amministrazione e a seguito della stessa, presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa.

Qualora non siano presenti ulteriori voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione, i nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra le parti.

In caso di esecuzione di eventuali attività di manutenzione a guasto o manutenzione migliorativa eseguite dal personale dedicato alle attività ordinarie di presidio, deve essere dedotto, dal corrispettivo dovuto per l'attività, il costo della manodopera (in quanto già remunerata).

Il Fornitore avrà l'onere di garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Per l'effettuazione di interventi di rilevante valore l'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e previa indagine di mercato, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore del servizio.

Art.9. CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente Capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

Art.10. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Le spettanze del servizio saranno fatturate con cadenza semestrale posticipata, previa fatturazione e buon esito delle verifiche di conformità, svolte nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari), impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art.11. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal D.E.C. ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

Art.12. PENALI

In caso di mancata esecuzione di **manutenzione programmata** compresa nei servizi a canone per ragioni non imputabili all'impresa (ad es. edificio occupato, lavori in corso etc.) non sarà corrisposto il canone e non sarà applicata alcuna penale. In caso contrario, oltre a non corrispondere il canone, sarà applicata una penale forfettaria pari all'1% del monte canone semestrale per ciascun istituto e per ciascuna visita mensile non effettuata.



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

In caso di servizi a consumo per interventi di **manutenzione migliorativa o a guasto** per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi indicati dal D.E.C. nell'ordine di servizio, si applicherà una penale giornaliera pari all'1% del valore della manutenzione.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi del **servizio di reperibilità h 24 o mancato pronto intervento** su chiamata entro 60 minuti verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Qualora i ritardi negli adempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.13. ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art.14. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- fornire un recapito cellulare del Responsabile Operativo che dovrà essere sempre reperibile;
- consegnare, prima dell'inizio del servizio, un elenco completo del personale che si recherà negli edifici, comunicando eventuali variazioni per licenziamento e nuove assunzioni;
- assistere con proprio personale qualificato all'esecuzione delle visite periodiche che saranno effettuate dalla ASL, dall'INAIL o altro Organismo Notificato;
- segnalare gli eventuali danni derivanti da terzi o forza maggiore per i lavori di ripristino e, nel caso riscontri situazioni anomale o di pericolo in atto che non riesca tempestivamente ad eliminare, sospendere immediatamente l'impianto ed informare sollecitamente il D.E.C.
- tenere in officina una scorta di materiale minuto e pezzi ricambio, con particolare attenzione a quelli di difficile reperibilità (idraulici, termoidraulici, meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici), sufficienti ad assicurare la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti;
- assicurare il trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare e fornirà i ponteggi e le impalcature mobili necessari per l'esecuzione dei lavori;



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

- garantire la propria reperibilità tutti i giorni 24/24h per l'immediato ripristino, ove possibile, degli impianti, eliminando le anomalie tecniche riscontrate;
- redigere tutti gli eventuali preventivi dettagliati di spesa con schemi grafici esplicativi per interventi di qualsiasi natura e tipologia che dovessero rendersi necessari e che dovessero venire ordinati dal D.E.C.;
- la pulizia dei luoghi di lavoro, lo scarico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta dipendenti dall'esecuzione del servizio.

Art.15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore applicherà, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga ad osservare quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art.16. NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro e dei limiti massimi di esposizione al rumore e alla legge 447/95 e s.m.i (legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi), le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Fornitore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In adempimento agli obblighi disciplinati dall'art.26 del D.lgs. n.81/2008, è stato redatto l'elaborato "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)".

Il Fornitore dovrà provvedere alla valutazione dei rischi inerenti l'esecuzione degli interventi oggetto dell'affidamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori; predisporrà tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e di prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione, necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le suddette disposizioni saranno comprese nel piano operativo della sicurezza di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.81/2008, da redigere a cura del Fornitore e trasmettere all'Amministrazione prima dell'attivazione del servizio.

Art.17. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO/SUBAFFIDAMENTO

E' ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Appalto nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.

Il Fornitore, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Il Fornitore aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione.

Il Comune di Ozzero non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 105 c. 13 D. Lgs. 50/2016.

Art.18. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO/SUBAFFIDAMENTO

Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto/subaffidamento, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di quanto subappaltato/subaffidato.

Il D.E.C. e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.19. GARANZIA DEI PRODOTTI

Il Fornitore solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art.20. DANNI E RESPONSABILITA'

Il Fornitore solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art.21. COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore del servizio è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere del Fornitore del servizio l'accensione di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per danni a persone e cose, compresi i danni permanenti o temporanei subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere della



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

stazione appaltante, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, del D.E.C. e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e alla verifica di conformità.

Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 23 - VARIAZIONE DEI PREZZI

Eventuali richieste di revisione prezzi avanzate dall'Impresa dovranno essere valutate dal D.E.C. nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) In caso di subappalto non autorizzato;
- d) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- e) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- f) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- g) Mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) Azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applica quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art.25. RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
3. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applica quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L'Amministrazione provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario con oneri a carico del gestore sul conto corrente "dedicato". Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (consorziati / esecutori / subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione



COMUNE DI OZZERO -Ufficio Tecnico-

Piazza Vittorio Veneto, 2 – Tel. 02-94.00.401 – Fax 02-94.07.510 – C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A. 04935070153

specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, c. 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata oppure a trasmettere copia del subcontratto.

Le fatture intestate all'Amministrazione dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara).

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n.445/2000.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.27. CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore sarà tenuto comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o sospensioni.

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Fornitore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto e alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Roberto Raffaele Barrella)

Allegati:

- Elenco impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione;
- Schede attività e frequenze;
- D.U.V.R.I.;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo;
- Quadro economico.